COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.52 **del 14.05.2021**

OGGETTO: Ricorsi ex art.409 c.p.c. prodotti da D.S.E. dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro e Previdenza. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale.

L'anno duemilaventuno il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 10,00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. **Rosario CARIONE** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano

			presenti	assenti:
1	sig. CARIONE Rosario	Sindaco	X	
2	sig.CAVALLO Angelo	Vice-Sindaco	X	
3	sig.PASSARO Mario Emanuele	Assessore	X	
		Totale	3	

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all'interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la dipendente D.S.E., con atti notificati in data 07.12.2020, ha prodotto ricorsi al Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, iscritti al n.5273/2020 R.G.A.C.C. e al n.5317/2020 R.G.A.C.C., per ottenere l'annullamento di due sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell'Ente;

Considerato che i ricorsi prospettati pongono in discussione l'assetto organizzativo del lavoro dell'Ente, al punto di rendere necessario un chiarimento giudiziale certo, a tutela dei diritti, ragioni ed azioni dell'Ente, dei suoi Responsabili e degli uffici stessi, che debbono essere posti in condizione di conoscere i doveri, gli obblighi e diritti reciproci con assoluta precisione e dovizia di informazione, onde evitare l'insorgere di contenziosi in ambito di giustizia del lavoro;

Ritenuto necessario, stante una dettagliata analisi delle situazioni prospettate nei formulati ricorsi, proporre opposizione giudiziale agli stessi e, conseguentemente, resistere nei giudizi de quo;

Ritenuto, quindi, opportuno non prestare acquiescenza alle suddette contestazioni, bensì reputare la necessità, a tutela degli interessi del Comune di Trentinara, di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi per la resistenza in giudizio nei modi di legge, avverso la proposizione dei ricorsi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro e previdenza, registrati al protocollo n.0008916 del 07.12.2020 e al protocollo n.0008922 del 07.12.2020;

Atteso che nella struttura dell'Ente non esiste un ufficio legale per cui non esistono legali interni a cui affidare l'incarico di che trattasi e si rende indispensabile fare ricorso ad un legale esterno, di fiducia dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt.4 e 17 comma 1, lett.d) del D.Lgs. del 18/04/2016, n.50;

Tenuto conto, peraltro, che le linee di indirizzo formulate dalla Corte dei Conti-sezione autonomie - con deliberazione n°6/aut/2008 indicano che l'incarico conferito ad un legale esterno all'Ente, se destinato a rappresentanza e patrocinio giudiziale, non è sottoposto alla disciplina della Legge n.244/2007 (finanziaria 2008);

Considerato che gli incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio non rientrano tra gli incarichi individuali di cui all'art.7, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001 come chiarito nella deliberazione Corte dei Conti - sezioni riunite di controllo n.6/CONTR/2005 che esclude altresì che tali incarichi rientrino nella previsione dell'art.1, commi 11 e 42, della Legge n.311/2004;

Richiamata la sentenza n.2730/2012 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che il conferimento di un singolo incarico di assistenza legale connesso alle necessità contingente non integra la fattispecie di appalto di servizi bensì quella di *"un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica"*;

Vista la Determinazione dell'AVCP n.4 del 7.07.2011, par. 4.3, da cui si desume che devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali, mentre il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, essendo inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 c.c e ss. non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, pertanto, che gli incarichi di che trattasi non soggiacciano all'obbligo di espletamento di procedura comparative e siano conferibili "intuitu personae" nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e adeguata motivazione;

Segue → n.52 del 14/05/2021

Tenuto conto, infine, di quanto precisato all'art.17, comma 1, lett.d) e comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, secondo cui le disposizioni del Codice degli Appalti non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati procedimenti;

Fatto rilevare che il suddetto art.17 del D.Lgs.n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;

-che la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs.n.50/2016, secondo cui i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

-che, in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;

Visto, altresì, il parere reso dal Consiglio Nazionale forense presso il Ministero della Giustizia nella seduta del 15.12.2017 relativamente alla natura fiduciaria, anche se non esclusiva, di tale servizio legale e nel quale viene, tra l'altro, precisato:

«nei casi di difesa in giudizio il contratto di patrocinio non è un comune contratto d'opera professionale, perché contiene uno specialissimo potere di rappresentanza che ne enfatizza il profilo fiduciario, in uno con quello che concerne i poteri esclusivi di svolgimento dell'attività processuale, nonché i doveri e la responsabilità del difensore; l'attività del difensore munito del patrocinio si svolge in un contesto del tutto diverso sia da quello che riguarda sia il contratto di appalto sia, in verità, da quello che riguarda il contratto d'opera professionale di per sé, ed essa, attuando valori primari dell'ordinamento, garantisce la protezione di diritti costituzionali fondamentali». In conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. n.50/2016 «i servizi legali elencati all'art.17, comma 1, lett.d), del medesimo d.lgs. n.50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell'allegato IX al codice e degli artt.140 e ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei termini e secondo i presupposti identificati da tali ultime disposizioni; così come ha sottolineato il giudice amministrativo in una recentissima decisione (TAR Puglia, sez. II, sentenza 11 dicembre 2017, n.1289), confermando la posizione del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n.2730 del 2012.»;

Vista la sentenza della Corte di giustizia UE, 06.06.2019 n.C-264/18 con la quale viene riaffermato il principio secondo cui "*...i servizi di arbitrato e di conciliazione [...] e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti...*";

Convenuto di autorizzare il Sindaco a farsi rappresentare e difendere nei procedimenti giudiziali promossi dalla dipendente D.S.E. con ricorsi al Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro e Previdenza, iscritti al n.5273/2020 R.G.A.C.C. e al n.5317/2020 R.G.A.C.C., notificati a questo Comune in data 07/12/2020, dall'avvocato Pasquale Visconti, con studio in Salerno, Via G.V. Quaranta, n.8, professionista di provata competenza e di fiducia di questa Amministrazione comunale, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere il mandato in favore del predetto legale, nonché a ratificare la sottoscrizione;

Visto l'art.24, 1^ comma, lett.a) del vigente Statuto Comunale, che attribuisce alla Giunta l'autorizzazione a stare in giudizio;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati richiesti ed acquisiti, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere del responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge dai convenuti;

DELIBERA

1-la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

2-di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Trentinara, alla resistenza del Comune di Trentinara presso il Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro e Previdenza, nei giudizi proposti con ricorsi ex art.409 c.p.c., iscritti al n.5273/2020 R.G.A.C.C. e al n.5317/2020 R.G.A.C.C., notificati a questo Comune in data 07/12/2020 dalla sig.ra D.S.E. - (udienze del 17.06.2021);

3. di affidare la difesa delle ragioni del Comune all'avv.Pasquale Visconti, con studio in Salerno, Via G.V.Quaranta, n.8, professionista di fiducia dell'Ente;

4. di conferire al predetto professionista il più ampio mandato nella presente procedura e consequenziale, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, chiamare terzi in causa, dando sin da ora per rato e fermo il suo operato senza bisogno di ulteriore ratificazione;

5. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Trentinara a sottoscrivere il mandato in favore del predetto patrocinatore, nonché a ratificarne la sottoscrizione, a eleggere domicilio presso lo stesso in Salerno, Via G.V.Quaranta, n.8, delegandolo a sottoscrivere per l'Amministrazione ogni atto del procedimento;

6. di riconoscere al predetto avvocato, un primo compenso di € 1.000,00 onnicomprensivo di Spese Generali al 15%, Cap al 4% e Iva al 22%, fatto salvo comunque l'eventuale maggior compenso che dovesse essere riconosciuto dal Giudice in caso di vittoria della lite con spese a carico della parte soccombente;

7. il professionista si impegna, pena la revoca dell'incarico, a relazionare all'Amministrazione Comunale tempestivamente lo stato di avanzamento del giudizio. Si impegna, altresì, a ritirare tutta la documentazione necessaria all'espletamento del mandato presso gli uffici del Comune;

8. di darsi atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, sarà assunto l'impegno di spesa per la liquidazione della parcella che il professionista incaricato andrà a maturare;

9. di richiedere al professionista incaricato espressa accettazione delle modalità di pagamento di cui al punto 6;

10. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "incarichi e consulenze", dei dati indicati dall'art.15 del D.Lgs. 14.3.2013, n.33;

11.di dare atto che, nelle more della definizione del procedimento giudiziario, pur ritenendo il proprio operato in materia di pubblicazione degli atti amministrativi e trattamento dei dati personali conforme alla normativa, si ritiene opportuno omettere, i dati personali del dipendente interessato, salvo poi, ad uniformare l'operato dell'Amministrazione alla pronuncia del giudice adito;

12. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, stante la necessità di predisporre in tempi brevi gli atti necessari alla difesa del giudizio.

^^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Proposta di deliberazione: **"Ricorsi ex art.409 c.p.c. prodotti da D.S.E. dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro e Previdenza. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale.".**

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.Lgs.18.08.2000 n.267. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -f.to dr.Gennaro BRUNO -
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.Lgs.18.08.2000 n.267. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -f.to dr.Gennaro BRUNO -

COMUNE DI TRENTINARA
(Provincia di Salerno)

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Segue → n.52	del 14/05/2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
- f.to Rosario CARIONE -

IL SEGRETARIO GENERALE
- f.to MARTORANO dr.Antonio -

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. 229 addì 17 MAG. 2021

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 MAG. 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
- f.to MARTORANO dr. Antonio -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

_____

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 17 MAG. 2021 al _____ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs.n.267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno 14 MAG. 2021

☐ perché senza seguito di reclami;

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.Lgs.n.267/2000).

Lì 14 MAG. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Trentinara addì 17 MAG. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

Piazza dei Martiri e degli Eroi 84070 TRENTINARA tel. 0828 831032 Fax 0828 831040
P.Iva 00785170655-Codice Fiscale 81001730654
E-Mail info@comune.trentinara.sa.it WEB: www.comune.trentinara.sa.gov.it